PROT. 347/23 I
del 24/04/2023

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ai Professionisti delegati

Ai Custodi

All'I.V.G. di Tempio Pausania

Agli Ordini Professionali

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

di Tempio Pausania

Consiglio Notarile Distretti di Sassari,

Nuoro e Tempio Pausania

Ordine dei Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Tempio Pausania

Circolare sugli adempimenti connessi all'applicazione dei principi espressi da Cass. Civ. Sezioni Unite del 6 aprile 2023, n. 9479.

Il Giudice dell'Esecuzione in persona della dott.ssa Federica Lunari,

rilevato che con Sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, esercitando il potere di cui all'art. 363, c. 3, c.p.c. che sancisce il potere di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge, si sono espresse sulla questione di massima di particolare importanza sorta a seguito di quattro coeve pronunce della CGUE, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio 2022[1];

rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato le coordinate della tutela della consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista allorquando sia stato emesso un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto e, in

[1] Sentenza in C-600/19, *Ibercaja Banco*; sentenza in cause riunite C-693/19, *SPV Project 1503*, e C-831/19, *Banco di Desio e della Brianza*; sentenza in C-725/19, *Impuls Leasing Romania*; sentenza in C-869/19, *Unicaja Banco*; sentenza in cause riunite C-693/19, *SPV Project 1503*, e C-831/19, *Banco di Desio e della Brianza*, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019.

sede di procedura esecutiva azionata per il soddisfo del credito ingiunto, e che non contenga il vaglio della vessatorietà delle clausole da parte del giudice dell'ingiunzione;

osservato che le Sezioni Unite hanno sancito il principio di diritto secondo cui: *"Il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole –sia positivo, che negativo -informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito; ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva -se del caso rilevando l'abusività di altra clausola –e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore"*;

ritenuto che tali principi, in ragione della loro valenza ricognitiva della portata precettiva di norme di fonte eurocomunitaria, debbano valere per tutte le esecuzioni forzate pendenti;

osservato che il controllo del Giudice dell'Esecuzione non può essere effettuato *oltre* l'aggiudicazione o l'assegnazione dell'immobile in quanto, da questo momento, l'eventuale chiusura del processo esecutivo per carenza del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo non opposto fondato su un contratto eventualmente affetto da una causa di nullità parziale o totale di derivazione eurocomunitaria) non travolgerebbe gli effetti di tali atti nei confronti del terzo aggiudicatario o assegnatario (vedi art. 187-*bis* disp. att. c.p.c.; cfr. Cass. Sez. Un. 28 novembre 2012, n. 21110);

ritenuto che rispetto alle esecuzioni per cui è stata delegata la vendita del bene e rispetto alle quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione un primo controllo preliminare non potrà che essere svolto dal professionista delegato, il quale dovrà rimettere al giudice dell'esecuzione le deleghe relative alle esecuzioni intraprese dal creditore procedente sulla base di un decreto ingiuntivo ***non*** opposto, attenendosi ai criteri dettati qui di seguito;

ritenuto che i titoli esecutivi interessati dalla Sentenza delle Sezioni Unite e per i quali andranno rimesse le deleghe sono esclusivamente i decreti ingiuntivi fondati su contratto concluso da professionista venditore di beni e/o prestatario di servizi, non fatti oggetto di

opposizione e non contenenti la valutazione in merito all'abusività delle clausole contrattuali, emessi dopo la direttiva 93/13/CEE (05.04.1993), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nel caso di esecutato "persona fisica – possibile consumatore";

ritenuto che, ove il decreto ingiuntivo sia stato emesso provvisoriamente esecutivo *ex* art. 642 c.p.c., il custode e/o il professionista delegato dovrà richiedere al creditore informazioni in merito alla eventuale proposta opposizione e, acquisita la prova della già interposta opposizione. Proseguirà nelle attività di cui è stato incaricato limitandosi ad una sintetica relazione in merito alle informazioni assunte; diversamente avviserà il creditore della necessità di far attestare dalla cancelleria la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata opposizione e di depositare sollecitamente tale attestazione nel fascicolo, svolgendo sul punto una sintetica relazione e, nelle more, attenendosi alle istruzioni che seguono a seconda dello stato della procedura e/o della presenza o meno di altri creditori muniti di titoli non interessati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite;

osservato, invece, che il professionista delegato potrà non rimettere le deleghe in cui il creditore procedente per ragioni manifeste non possa essere qualificato come un consumatore (es. crediti di società (sia di persone sia di capitali); crediti retributivi del lavoratore dipendente o del condominio, crediti dipendenti dal mancato pagamento degli assegni alimentari o di mantenimento a favore del coniuge o dei figli) o, comunque, in cui la causa dell'obbligazione non abbia fonte in un contratto scritto (crediti dei professionisti intellettuali fondati su pareri di congruità dell'ordine professionale di appartenenti in quanto tra cliente e professionista non è stato stipulato alcun contratto d'opera professionale);

ritenuto che il compito di valutare se il debitore riveste o meno la qualità di consumatore è rimesso al Giudice dell'Esecuzione e che, pertanto, il professionista delegato dovrà rimettere le deleghe relative a tutte le esecuzioni forzate in cui il decreto ingiuntivo ***non*** opposto (e, quindi, divenuto definitivo senza che sia stato iniziato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) sia stato pronunciato nei confronti di un debitore **persona fisica**.

Segnatamente:

a) <u>prima dell'aggiudicazione</u>: il professionista delegato dovrà depositare immediato ricorso al giudice dell'esecuzione *ex* art. 591 *ter* c.p.c. e dovrà al riguardo utilizzare il modello di ricorso *ex* art. 591 *ter* c.p.c. denominato "consumatore 591 ter solo decreto ingiuntivo SSUU 9479_2023" pubblicato sul sito del Tribunale, debitamente compilato in ogni sua parte con i dati emergenti dal ricorso monitorio; si asterrà dall'emettere l'avviso di vendita; provvederà a "congelare" le offerte pervenute e disporre rinvio (entro il termine di efficacia delle stesse) in attesa del provvedimento del GE;

b) in caso di immobile già aggiudicato: predisporrà la bozza del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice, giacché non sono opponibili all'aggiudicatario eventuali nullità o estinzioni successive all'aggiudicazione (artt. 2929 c.c., 632 c.p.c., 187 bis disp. att.); depositerà comunque ricorso al GE *ex* art. 591 *ter* c.p.c. e dovrà al riguardo utilizzare il modello di ricorso *ex* art. 591 *ter* c.p.c. onde consentire al Giudice di adottare i provvedimenti opportuni in vista dell'approvazione del progetto di distribuzione;

c) in caso di immobile già trasferito: analogamente a quanto indicato al punto che precede, depositerà istanza al Giudice dell'Esecuzione con allegato avviso debitamente compilato (uno per ciascun decreto ingiuntivo non opposto e non motivato) e proseguirà nelle ulteriori attività delegate ai fini dell'approvazione del progetto di distribuzione; laddove vi siano uno o più creditori i cui titoli non rientrino nelle ipotesi in questione, depositerà immediato ricorso al GE, ex art. 591 *ter* c.p.c. (secondo il modello "consumatore_591 ter SSUU 9479-2023 più creditori" presente sul sito del Tribunale) allegando allo stesso bozza dell' / degli avviso/i (uno per ciascun decreto ingiuntivo non opposto e non motivato) presente sul sito debitamente compilato in ogni sua parte con i dati richiesti emergenti dal ricorso monitorio e proseguirà nelle operazioni delegate;

d) nelle procedure sospese in pendenza di giudizio di divisione endoesecutiva: il professionista delegato (ovvero il custode nominato nella procedura esecutiva) depositerà istanza utilizzando il modello "Consumatore. custode istanza SSUU 9479-2023" con allegato avviso debitamente compilato solo al momento della riassunzione della procedura esecutiva ai fini della distribuzione;

e) nelle procedure in cui NON sia stata già emessa ordinanza di delega: il custode depositerà immediatamente istanza al GE utilizzando il modello "Consumatore_custode istanza SSUU 9479-2023" ed allegando allo stesso modulo "Consumatore. AVVISO a debitore SS.UU. 9479-2023" debitamente compilato con i dati emergenti dal ricorso monitorio (uno per ciascun decreto ingiuntivo); evidenzierà la circostanza anche nella relazione iniziale del custode secondo il nuovo modello presente sul sito, dove specificherà, altresì, se tratta di procedura Cartabia o pre-Cartabia;

f) nelle procedure in cui è stata emessa ordinanza di conversione di pignoramento: il custode depositerà immediatamente istanza al giudice dell'esecuzione utilizzando il modello "Consumatore, custode istanza SSUU 9479-2023" ed allegando al stesso il modulo "Consumatore. AVVISO a debitore SS.UU. 9479-202 debitamente compilato con i dati emergenti dal ricorso monitorio (uno per ciascun decreto ingiuntivo); procederà all'accantonamento delle somme delle somme spettanti al creditore, in attesa del provvedimento del giudice dell'esecuzione e dell'esito della notifica dell'avviso;

g) nelle procedure in cui sia stata già emessa ordinanza di delega senza che sia intervenuta aggiudicazione e sia stato depositato dal delegato ricorso *ex* art. 591 *ter* c.p.c. (unico creditore di cui al punto B) – a) che precede) il custode si asterrà dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso in attesa dei provvedimenti del Giudice.

Dispone che la cancelleria trasmetta la presente comunicazione a tutti i professionisti delegati iscritti nell'elenco *ex* art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. che hanno ricevuto deleghe all'indirizzo di posta elettronica anche non certificata rinvenibile sul sito dell'Ordine professionale di appartenenza. Dispone altresì la pubblicazione della presente circolare sul sito del Tribunale.

Tempio Pausania, 26 luglio 2023

Il Giudice dell'Esecuzione

dott.ssa Federica Lunari

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Tempio Pausania il 26/07/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Francesca Anna Debidda)